

LA CONCEZIONE DELLA RECIDIVA IN GIACOMO MATTEOTTI (*)

di

Donato Castronuovo

(Professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Ferrara, Direttore del Centro Macrocrimes - Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara)

1. Nell'approssimarsi alla figura di Giacomo Matteotti, stupiscono «*la complessità e la ricchezza della formazione*» umana, culturale e politica. Ci si avvede sin da subito, peraltro, del «*ruolo preminente e fondante degli studi giuridici*» nella formazione di una personalità che merita una posizione di primissimo piano nel *Pantheon* ideale dell'Italia antifascista. E tuttavia, quello del “Matteotti giurista” sembra un profilo tanto centrale quanto, forse, «*non [...] adeguatamente valorizzato*»¹. Dire “Matteotti giurista” significa, come noto, parlare del “Matteotti penalista”; o meglio: dello studioso di diritto e procedura penale. Un penalista *sui generis*, senza dubbio. Come nota Stefano Caretti, la Sua produzione penalistica, risalente, in fondo, soltanto ai due bienni 1910-11 e 1917-19, sarà tutto sommato numericamente esigua, ma nondimeno assai apprezzata da giuristi contemporanei di diversa estrazione². Allievo di Alessandro Stoppato, Matteotti, nella Sua «*breve ma intensa esperienza scientifica*», resterà pur sempre attaccato ai principi di garanzia, in perfetta continuità con la tradizione del pensiero giuridico liberale, ma li declinerà, quei principi, in guisa da conservare alla legalità, alla certezza del diritto e all'eguaglianza un rilievo preminente nel progetto politico riformatore di stampo socialista di cui sarà, tra gli

(*) Testo della relazione, con l'aggiunta delle note, svolta al convegno “Giacomo Matteotti fra diritto e politica”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, dalla Casa Museo Giacomo Matteotti (Fratte Polesine - Rovigo) e dall'Accademia dei Concordi (Rovigo), svoltosi a Rovigo il 19 novembre 2021. Il testo è destinato al volume che, a cura di D. Negri, raccoglierà gli atti del medesimo convegno (in corso di pubblicazione per i tipi di Cierre edizioni, Verona).

¹ Tra i penalisti (sostanzialisti), sono di tutto rilievo le attente riflessioni svolte, “in due tempi”, da Alberto Gargani, alle quali queste mie brevi annotazioni sono ampiamente debitrice: A. Gargani, *La visione 'socio-criminologica' della recidiva nel pensiero di Giacomo Matteotti*, in IP 2002, 1247 ss.; A. Gargani, *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo (a proposito degli Scritti giuridici di Giacomo Matteotti)*, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 2003 n.32, 551 ss. A questi due contributi si rinvia sin da adesso, anche per gli accurati riferimenti bibliografici. Per le citazioni riportate sopra nel testo tra virgolette, *op. ult. cit.*, 551.

² S. Caretti, *Introduzione*, in G. Matteotti, *Scritti giuridici*, a cura di S. Caretti, tomo I, Pisa 2003, 7 s. Alla medesima *Introduzione* si rinvia anche per la puntuale ricostruzione della “storia” dell'attività scientifica di Matteotti, nonché per gli opportuni ragguagli bibliografici.

anni Dieci e Venti, un promotore di spicco³.

Si riscopre, allora, nel martire socialista, una figura peculiare e significativa tra i penalisti di inizio secolo. Una figura che, pur nel legame con la radice culturale di stampo liberale, trova il suo contesto politico di riferimento nel socialismo e nel “socialismo giuridico”, segnato, quest’ultimo, dalla centralità della “questione penale” nelle analisi riformistiche⁴.

Da queste peculiarità deriva anche una certa qual difficoltà nel ricondurre il pensiero matteottiano ad una precisa scuola penalistica. Semmai, Matteotti sembra porsi in un rapporto di indipendenza rispetto alla imperante polemica “scolastica”, che dalla fine del secolo precedente contrapponeva la Scuola classica alla Scuola positiva, per assumere una posizione atipica ed eclettica. L’intento del Nostro pare piuttosto quello di «porre le nuove metodologie positiviste al servizio dei valori e dei principi della tradizione giuridica liberale» classica⁵, ma in una ricostruzione che trova comunque il suo riferimento politico nel socialismo giuridico, benché professando un distacco dal primato attribuito di solito al fattore sociale nella “questione penale”, per esempio da Filippo Turati⁶. Insomma: lotta di classe, certo, ma pur sempre nel quadro istituzionale di uno Stato di diritto.

Matteotti professa, inoltre, l’autonomia e la specificità del diritto penale rispetto alla politica criminale e alle scienze sociali. Il diritto penale si ferma alla “causa-uomo” (causa individuale del delitto), il così detto “fattore personale permanente”, al netto delle “condizioni esterne” e di contesto sociale⁷.

Ciò detto, resta però vero che, sotto taluni profili, l’influenza del pensiero di marca positivista emerge con forza in Matteotti, e non soltanto sul piano del metodo: ad esempio, a proposito della pena indeterminata per i “delinquenti nati”, tema rispetto al quale lo stesso si mostra assai sensibile anche ad istanze di difesa sociale. Nondimeno, Matteotti si tenne distantissimo dall’involuzione della Scuola positiva verso posizioni reazionarie e poi autoritarie: per Lui il delitto resta fundamentalmente un fatto dell’individuo, non un prodotto della società, né una mera tendenza subiettiva dell’autore⁸.

2. Se dire “Matteotti giurista” significa parlare del “Matteotti studioso di diritto

³ A. Gargani, *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo*, cit., 551 e 554.

⁴ Cfr. M. Sbriccoli, *Il diritto penale sociale. 1883-1912*, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico Moderno 1975-1975 n. 3-4, Il “socialismo giuridico”, tomo I, 563. Sulla figura di Matteotti nel contesto del riformismo penale europeo, si rinvia al contributo di M. Pifferi, *Giacomo Matteotti e il riformismo penale europeo*, nel volume degli atti del menzionato convegno “Giacomo Matteotti fra diritto e politica”.

⁵ A. Gargani, *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo*, cit., 555.

⁶ F. Turati, *Il delitto e la questione sociale. Appunti sulla questione penale*, Milano 1883.

⁷ Così, quasi letteralmente, A. Gargani, *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo*, cit., 556.

⁸ Cfr. ancora, anche per riferimenti ulteriori, A. Gargani, *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo*, cit., 557.

penale”, dire “Matteotti penalista” significa, soprattutto anche se non solamente, parlare dei Suoi studi sulla recidiva⁹.

L’indagine monografica *La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici* – pubblicata a Torino, per i tipi di Bocca, nel 1910 – era stata anticipata dalla tesi di laurea discussa all’Università di Bologna nel 1907, relatore il Prof. Alessandro Stoppato. Benché possa e debba essere qualificata come opera anagraficamente giovanile – al momento della pubblicazione, Matteotti è appena venticinquenne –, si tratta senza dubbio di quella più nota e significativa dell’intera Sua produzione scientifica¹⁰.

Come più in generale il Suo pensiero penalistico di quegli anni, anche questo lavoro principale risente dell’influenza del metodo positivistico – pur contenuto nell’alveo di quell’impostazione “classica” e liberale che gli deriva probabilmente dal Maestro – oltre che della propria ispirazione politica di stampo socialista e riformista. Appare con evidenza, anche al lettore meno avveduto, l’attenzione dell’Autore alle implicazioni interdisciplinari, emergenti con prepotenza sin dal sottotitolo dell’opera e, poi, specialmente, nel contesto della prima parte, dedicata all’indagine conoscitiva («*I dati della recidiva*»), là dove si fa ampio uso della criminologia, della statistica, dell’antropologia, della sociologia criminale. E si indagano le cause della ricaduta nel reato a partire da una penetrante analisi sul «*sistema penale come fattore di recidiva*» (capitolo V), per poi passare in rassegna i fattori economici e sociali (capitolo VI), quelli temporali e stagionali, spaziali e climatici, antropologici, razziali e religiosi (capitolo VII), nonché i fattori individuali legati all’età, al sesso, allo stato civile, alla condizione di figlio legittimo o illegittimo (capitolo VIII), alle degenerazioni psico-fisiche ereditarie e acquisite, tra le quali anche l’educazione e l’istruzione (capitolo IX).

Come noto, l’istituto della recidiva trova oggi collocazione all’art. 99 del codice Rocco, tra le *circostanze inerenti alla persona del colpevole*: a chi, dopo essere stato condannato per un reato (nella versione vigente: un delitto non colposo), ne commette un altro, può infliggersi un aumento di pena. Si prescindereà qui da ogni disamina dell’istituto della “ricaduta nel reato” e da ogni notazione classificatoria delle sue diverse forme: recidiva semplice, aggravata (specifica, infraquinquennale, etc.; mono-aggravata e pluri-aggravata) o reiterata; e ancora: facoltativa od obbligatoria. Si ricorderà solamente che lo stesso istituto era stato fatto oggetto di una significativa riforma, in senso “clemenziale”, nel 1974¹¹, allorquando era stata prevista la facoltatività

⁹ Sul Matteotti studioso (anche) di procedura penale, si veda il contributo di D. Negri, *Giacomo Matteotti: gli “studi prediletti” e il dovere politico del penalista*, nel volume che raccoglie gli atti del già citato convegno “Giacomo Matteotti fra diritto e politica”.

¹⁰ L’opera è consultabile in G. Matteotti, *Scritti giuridici*, a cura di S. Caretti, tomo II, Pisa 2003. A questa edizione si riferiscono le successive citazioni nel testo e nelle note. La tesi di laurea *Principi generali della recidiva* (Bologna, 1907) è consultabile nel tomo I della meritoria raccolta curata da Caretti. Riconosce i caratteri di un’opera decisamente giovanile nella prima parte del libro, dedicata ai dati empirici, G. Vassalli, *Presentazione*, in G. MATTEOTTI, *Scritti giuridici*, a cura di S. Caretti, tomo I, Pisa 2003, 25 s.

¹¹ Ad opera del d.l. 11.04.1974, conv. dalla l. 07.05.1974, n. 220.

della recidiva, che, nel testo originario del codice, era normalmente obbligatoria, salvo eccezioni. E poi, ancora, nel 2005¹², quando sono state però introdotte anche modifiche di segno diverso, che hanno prodotto effetti di irrigidimento e inasprimento della recidiva, motivati dall'intento repressivo di evitare il rischio di una svalutazione applicativa: una sorta di reazione al ritenuto clemenzialismo della magistratura nell'applicazione discrezionale della recidiva facoltativa, reazione che si è espressa anche mediante la reintroduzione di ipotesi, assai controverse, di recidiva obbligatoria per delitti di particolare gravità (art. 99, co. 5 Cp). Tali effetti di irrigidimento e inasprimento sono stati, poi, in parte riequilibrati dalla Corte costituzionale¹³ o da interventi legislativi successivi e indiretti¹⁴.

Secondo l'insegnamento desumibile dalla lunga elaborazione giurisprudenziale dell'istituto, il potere discrezionale del giudice nell'applicazione di questa circostanza aggravante inerente alla persona del reo riguarda, in particolare, come noto, la maggior colpevolezza del soggetto, che s'è mostrato insensibile all'ammonimento derivante dalla precedente condanna, nonché la pericolosità e la capacità a delinquere accentuate, poiché il nuovo delitto è indice della sua permanente inclinazione al crimine¹⁵.

Ne risulta un istituto a "soggettività aumentata", in cui lo scrutinio del giudice deve spingersi verso valutazioni schiettamente subiettive, un po' in controtendenza, per la verità, rispetto a una certa tradizione oggettiva e oggettivante della penalistica nostrana. Un istituto, quindi, squisitamente soggettivo, in quanto inerente, per l'appunto, alla persona e alla personalità del colpevole. *Et pour cause!* Il tema della recidiva, quale sintomo di pericolosità accentuata, assieme a quello dei delinquenti incorreggibili (abituati, professionali, per tendenza), era stato uno dei cavalli di battaglia degli esponenti della Scuola positiva e terreno di scontro per «*famose polemiche*» *fin de siècle*¹⁶, divenendo un autentico *laboratorio* della politica criminale, sia per il ripensamento della "questione penale" nel suo complesso, sia per la rifondazione del sistema penale e penitenziario¹⁷.

Vera *obsession créatrice* del XIX secolo¹⁸, la recidiva ha rappresentato il principale terreno di applicazione del metodo positivistico – della "nuova Scuola" – per quel che riguarda le cause del crimine, con particolare riferimento ai fattori antropologici, fisici e sociali determinanti il reato (o la ricaduta nel reato); ancora: per

¹² Il riferimento è alla legge così detta "ex Cirielli": l. 05.12.2005, n. 251.

¹³ In particolare, C. cost. n. 185/2015.

¹⁴ Cfr., per es., G. Marinucci – E. Dolcini – G. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano 2020⁹, 672 ss., 679.

¹⁵ Per tutti, nella manualistica, cfr. ancora G. Marinucci – E. Dolcini – G. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit.*, 672 ss.

¹⁶ Cfr. G. Vassalli, *Presentazione, op. cit.*, 26.

¹⁷ A. Gargani, *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo*, cit., 560.

¹⁸ Cfr. B. Schnapper, *La récidive, une obsession créatrice au XIX siècle*, in *Le récidivisme*, Poitiers 1986, 25 ss.

la classificazione dei delinquenti in categorie (nati, pazzi, incorreggibili); quindi, per la categorizzazione delle forme di pericolosità sociale; nonché, infine, per l'individuazione dei possibili rimedi penali, in particolare con riferimento ai "delinquenti nati" (eliminazione/neutralizzazione etc.)¹⁹.

Ma era stata, la recidiva, anche uno dei principali terreni di scontro nella vivace polemica tra gli esponenti più in vista delle due Scuole: Lucchini da una parte, Ferri dall'altra, per fare un solo esempio²⁰.

Come si apprende anche dai manuali, il fenomeno del "recidivismo" cominciò a destare allarme sociale proprio a cominciare dalla seconda metà dell'Ottocento, con la richiesta di quei provvedimenti eccezionali contro i recidivi, ancora attualissima in quel debutto del XX secolo, come ricorda lo stesso Matteotti nell'*Introduzione* al Suo libro: «*la recidiva dilaga invadente, e assorbe quasi in sé tutto il problema penale*»²¹.

La recidiva, tuttavia, tardò ad affermarsi come categoria giuridica dai contorni netti, in quanto contrastante, per lo meno per buona parte del XIX secolo, con la dominante concezione "classica" del diritto penale. E questo perché la previsione di un aumento di pena quale conseguenza della ricaduta nel reato da parte dell'autore finiva per alterare quel rapporto di perfetto equilibrio aritmetico implicito nell'equazione: gravità del singolo reato/misura della pena. Un retaggio "retribuzionistico" gelosamente custodito dalla tradizione liberale ottocentesca.

Superate queste resistenze, sotto l'impulso decisivo dei postulati della "nuova Scuola", quella, appunto, del positivismo criminologico, la recidiva è entrata nella gran parte dei codici, per soddisfare esigenze di prevenzione speciale e di difesa sociale: come si diceva, l'aumento di pena troverebbe infatti giustificazione nella implicita constatazione che la pena inflitta a seguito della prima condanna s'è dimostrata insufficiente a distogliere il reo dal compimento di un nuovo delitto; la recidiva, inoltre, in una visione sintomatologica del fenomeno criminale, varrebbe quale "segno" di una maggiore capacità a delinquere del soggetto che persiste nel tenere comportamenti criminosi.

Il tema della ricaduta nel reato era stato, insomma, fondamentale per le ricerche del positivismo criminologico, rappresentando il *topos* principale di quella «*bufera di empirismo*»²² che si era levata a partire dalla seconda metà del XIX secolo e che per lungo tempo avrebbe scosso le certezze e gli equilibri della dottrina penalistica

¹⁹ Così A. Gargani, *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo*, cit., 560.

²⁰ Cfr. M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie nel diritto penale dell'Italia unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla Repubblica*, Bari 1990, 208. Vale anticipare quanto si ripeterà nel proseguo: la posizione del Matteotti sul tema della recidiva risulta originale e differenziata rispetto alle posizioni, tra di loro radicalmente antagoniste, tanto dei classici quanto dei positivisti.

²¹ G. Matteotti, *La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici* (1910), in *Scritti giuridici*, a cura di S. Caretti, tomo II, Pisa 2003, 401.

²² M. Sbriccoli, *La penalistica civile*, cit., 203.

tradizionale, innovandola se non altro nel metodo²³.

Su questo ricchissimo terreno culturale, infarcito di polemiche dottrinali vivaci, perfino furibonde, prende origine lo studio matteottiano sulla recidiva. Uno studio, sia detto subito, sicuramente di grande interesse, ma anche di una certa complessità, dovuta anche alla mole corposa, e non sempre di facile lettura per il penalista di oggi, disabituato allo stile letterario degli inizi del Novecento così come alla preponderante dimensione empirica che caratterizza in particolare, come detto, la prima parte del libro. Uno studio, a torto, quasi negletto nelle indagini penalistiche più recenti, che invece varrebbe la pena di recuperare per lo meno – ma, come si vedrà, non soltanto – in sede di premesse storiche dell'istituto, da sempre, come ricordato, così controverso, bensì anche in relazione ai fondamenti del diritto penale e delle ragioni del punire.

Quanto al retroterra culturale e alle ascendenze scolastiche, l'indagine di Matteotti è quindi fortemente radicata nel positivismo criminologico, quanto al metodo: ciò che è reso evidente per via della prospettiva criminologica, sociologica, politico-criminale, seguita e praticata già nella tesi di laurea e, poi, ripresa e approfondita nella monografia. E tuttavia, la stessa indagine si distacca profondamente dalla Scuola positiva là dove ne rifiuta il postulato "deterministico" nell'individuazione delle cause del crimine.

Secondo l'Autore – e a me pare che questo sia il punto centrale del pensiero matteottiano sulla "questione penale" nel suo complesso –, oggetto di analisi privilegiata devono essere le cause produttrici "ultime" ed "immediate" del delitto, quelle che hanno stanza nell'individuo medesimo: vale a dire, le cause individuali del reato, come la volontà o la tendenza delittuosa dell'individuo, piuttosto che i fattori occasionali di contorno e di contesto²⁴. Uno spostamento dello spettro di indagine, questo, che riconduce, in un certo senso, le ricerche di Matteotti ai postulati del pensiero classico e liberale.

In Matteotti, la ricaduta nel reato, quale indizio di maggior "temibilità" del reo, assume un ruolo dialettico nevralgico in relazione alle stesse finalità del sistema penale nel suo complesso²⁵. Allora, la scienza del diritto penale «*tiene conto della gravità del reato come prima presunzione, ma poi investiga caso per caso, e distingue sempre le cause esterne occasionali dal fattore personale permanente, dalla temibilità del delinquente, e a questa applica e commisura la pena. Essa distingue [...] l'impulso isolato,*

²³ A. Gargani, *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo*, cit., 561.

²⁴ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 683 s.: il diritto penale «*s'arresta alla causa-uomo*». Diversamente dalla «*filosofia trascendentale*», che «*muove alla ricerca della causa prima*»; dalla «*sociologia*», che, «*con l'aiuto della statistica, studia il vario intreccio dei fatti sociali*»; dalla «*antropologia*», che «*si accontenta di determinare quel complesso di anormalità e di squilibri organici che più frequenti si ritrovano nei criminali*», il «*diritto penale si volge a considerare il singolo individuo, agente ultimo ed immediato del delitto*».

²⁵ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 691 ss. Cfr. A. Gargani, *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo*, cit., 561.

accidentale, passeggero e più facilmente perdonabile, da quello più legato alla trama intera della vita, più concorde con tutto l'individuo, e quindi più rigorosamente punibile»²⁶.

La recidiva rispecchia – deve rispecchiare, per essere definita ricaduta nel reato – il *fattore personale permanente*. Si tratta di un concetto forse un po' complesso, ma certamente *fondante* nel pensiero dell'Autore, che lo definisce «*la volontà, la tendenza delittuosa, permanente dell'individuo, nel momento del delitto, comunque essa sia stata acquistata, per eredità o per azione posteriore d'ambiente*»²⁷. Fattore personale permanente che si contrappone «*alla semplice occasione, ultima esterna determinatrice, e passeggera*», del delitto²⁸. Dalla recidiva si deduce, poi, e nel modo più sicuro, «*una permanente tendenza antiggiuridica*» del soggetto²⁹.

Ed ecco il collegamento della nozione di *fattore personale permanente*, quale causa individuale del crimine, con gli scopi della pena e con le stesse finalità ultime dell'intero sistema penale: a differenza delle altre scienze sociali, il diritto penale si rivolge a tutti i possibili delinquenti, in un'ottica di prevenzione generale, nel momento stesso in cui esercita verso il singolo la sua specifica azione di prevenzione speciale, «*esplorando[...del singolo colpevole] l'intima permanente criminalità, e adeguando ad essa la pena*»³⁰.

La prospettiva positivista di partenza (e di metodo) viene così trasformata e integrata dall'idea, a-deterministica, che il delitto nasca da una disposizione intima e da una precisa scelta criminosa dell'individuo, al di là dell'occasionale stimolo esteriore scatenante o del possibile condizionamento sociale, che pure non vengono negati, ma che non stanno più al centro dell'analisi³¹.

Sul piano sistematico, l'indagine monografica di Matteotti si sviluppa e si articola in tre parti.

La *prima parte* – dedicata, come già visto, all'indagine empirico-conoscitiva – rende evidente l'importanza assegnata ai «dati della recidiva», attraverso l'analisi della dimensione statistica e quantitativa del fenomeno; la comparazione dei dati emergenti

²⁶ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 690.

²⁷ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 497.

²⁸ G. Matteotti, *La recidiva*, op. loc. ult. cit.

²⁹ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 692. Sulla recidiva come indizio del fattore permanente o della temibilità, cfr. anche *ibidem*, 694: «*la recidiva ci appare come l'indizio più importante a rivelare a tutta prima una causalità più individuale nel delitto commesso, a dimostrare cioè che il delitto, atto anormale, fu opera non tanto di circostanze momentanee anormali, quanto più di una individualità permanente anormale, persistente in posizione antiggiuridica, e atta a produrre nuovi delitti anche in condizioni normali di vita; la quale richiede una più energica azione del diritto penale*».

³⁰ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 497.

³¹ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 685: «*per noi è chiaro che, comunque sia arrivato l'uomo ad avere una tendenza perversa, per eredità o per acquisizione antica o recente, fatto è che egli è tale secondo dimostra il suo delitto, e quindi temibile; che se invece non la tendenza sua propria, ma il fatto eccezionale o anormale dell'impossibilità di procurarsi onestamente il pane lo condusse al furto, similmente al caso della legittima difesa conducente all'omicidio, allora il fattore permanente, la temibilità, va riducendosi a zero*».

nelle statistiche europee; l'esame eziologico-qualitativo dei fattori antropologici, economici e sociali, sia antecedenti sia concomitanti rispetto alla recidiva.

Qui emerge indubbiamente il metodo positivistico e si staglia la figura del Matteotti cultore di scienze sociali.

Interessanti elementi di modernità si intravedono già in questa parte dell'indagine, in particolare a proposito dei fattori eziologici: nell'analisi delle cause della recidiva l'Autore include anche i possibili effetti criminogeni originati dallo stesso sistema penale e penitenziario³². Si sottopongono a critica, ad esempio, taluni istituti congegnati per prevenire la recidiva – come la sorveglianza speciale, l'ammonizione, il domicilio coatto –, e che invece finiscono paradossalmente, agli effetti pratici, per incentivare la ricaduta nel reato.

All'esito di questa indagine empirica, Matteotti giunge all'affermazione di una "multifattorialità" di cause della recidiva, dovuta alla tensione dialettica tra la predominante "causa personale individuale" – il già evocato *fattore personale permanente* – e i variabili "fattori occasionali-esterni" di matrice sociale e ambientale³³. La *seconda parte* – dedicata all'apporto teorico in tema di recidiva («*Le teoriche della recidiva*») – è incentrata «*sul significato sostanziale*» di essa «*in rapporto alla funzione punitiva dello Stato*». La ricerca si snoda a partire dalle diverse teorie elaborate sulla recidiva, criticando sia la prospettiva abolizionista di parte della Scuola classica sia le tesi neo-classiche della responsabilità attenuata o dell'irresponsabilità del recidivo. Matteotti ritiene riduttiva, tuttavia, anche la concezione della Scuola positiva, che inquadra la recidiva come mero sintomo di pericolosità e di abitualità nel delitto³⁴.

Se in Matteotti il trattamento aggravato della recidiva si giustifica anche in funzione di difesa sociale, come sostenuto dalla Scuola positiva, nella prospettiva del *leader socialista* rimane tuttavia decisiva la c.d. "temibilità" del soggetto recidivo, la cui misura, come già avvertito, è rappresentata dalla "causa individuale", dal fattore personale permanente.

Se la causa del delitto è l'autore dello stesso, il diritto penale deve volgersi a considerare il «*singolo individuo, agente ultimo e immediato del delitto*». O meglio, al diritto penale interessa, tra i fattori causali, quello che pertiene al soggetto, e che, essendo in lui permanente e intrinseco, lo rende anche capace di «*una nuova violazione dell'ordine giuridico, col concorso di occasioni esterne più o meno ordinarie*»: di una

³² G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 502 ss. Ma, come si avvertiva in precedenza nel testo, nell'analisi non si trascurano fattori eziologici più "classici" nell'armamentario metodologico di marca empirico-positivista: fattori economici e sociali (527 ss.); temporali, stagionali, spaziali e climatici (564 ss.); antropologici, razziali e religiosi (577 ss.); fattori individuali legati all'età, al sesso, allo stato civile, alla condizione di figlio legittimo o illegittimo (580 ss.); fattori connessi alle degenerazioni psico-fisiche ereditarie e acquisite (608 ss.), tra le quali anche l'educazione e l'istruzione (515 ss., 619 ss.).

³³ Cfr. A. Gargani, *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo*, cit., 563.

³⁴ A. Gargani, *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo*, cit., 563-565.

ricaduta, appunto³⁵.

L'unica possibilità di apprezzare e valutare la gravità del “fattore personale permanente” (ossia la tendenza antiggiuridica del carattere individuale, che deve essere arginata dal diritto penale) è quella di “sottrarre” *«dal risultato criminoso, dalla manifestazione delittuosa, il contributo dell'occasione, del motivo esterno anormale»*³⁶. Ecco, allora, che con il ricorso all'idea, centrale, che il fattore fondamentale sia quello personale, in cui si incentra il giudizio di temibilità del reo, Matteotti sembra saldare insieme *«determinismo (positivistico) e liberismo morale»*³⁷, nella misura in cui l'Autore non rinuncia affatto al peso dell'elemento oggettivo del reato: la violazione della norma e la gravità dell'offesa sono punti di partenza irrinunciabili per il giudizio di temibilità/pericolosità e quindi per la commisurazione della pena, che solo successivamente avrà ad oggetto la valutazione del fattore personale permanente, per poterlo distinguere ed isolare dalle cause esterne occasionali di ordine antropologico o sociale³⁸.

Come osservato in maniera perspicua da Gargani, *«[l']indice più affidabile della permanenza della tendenza specificamente “antigiuridica” [...] viene, per l'appunto, individuato nello stato di recidiva: è proprio da tale dato che si può inferire quel modo costante del carattere interno (temibilità), che comprova la causalità individuale del delitto commesso e l'ininfluenza dei fattori esterni, imponendo una più energica reazione penale»*³⁹.

Alla *summa divisio* tra delinquenti “recuperabili” e “irrecuperabili”, Matteotti aggiunge quella tra delinquenti “primari” e “recidivi”. Una *«ulteriore funzione assegnata alla ricaduta nel reato è quella di indicare statisticamente i recidivi c.d. “incorreggibili o induriti”»*⁴⁰, per i quali – ed è questo un punto problematico e, direi, oggi difficilmente ricevibile della visione matteottiana – *«la pena non può avere altro scopo che quello di metterli nell'impossibilità di nuocere»* attraverso l'isolamento perpetuo (“eliminazione perpetua”)⁴¹. Sulla questione, Matteotti concludeva: *«vi è un punto nel quale il fattore individuale, comunque acquisito, si manifesta permanentemente contrario al diritto senza probabilità di conversione, e noi possiamo ritenere che, per quanto riguarda la recidiva, essa può dirsi elemento sufficiente ad attestare l'incorreggibilità, quand'essa è giunta, per es., al 3° grado; [...] senza che ci spaventino le recriminazioni sull'artificiosità del limite»*⁴².

³⁵ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 684.

³⁶ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 685.

³⁷ A. Gargani, *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo*, cit., 565.

³⁸ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 690.

³⁹ A. Gargani, *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo*, cit., 565 s. Cfr. G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 694.

⁴⁰ A. Gargani, *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo*, cit., 566.

⁴¹ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 697.

⁴² G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 699.

Si tratta di una meccanicistica prospettiva di «*separazione dal corpo sociale dell'elemento ad esso inadatto e ribelle*»⁴³, che trova fondamento nell'idea della difesa sociale, ma che oggi, come detto, non sarebbe accettabile nella sua assolutezza. Va pure detto, tuttavia, che l'assolutezza della conclusione sui recidivi "incorreggibili" o "induriti" era comunque attenuata, poco più avanti nel testo, dalla considerazione di un astratto, ma possibile "recupero": «*Quella qualsiasi misura, che il diritto penale riterrà poi opportuno di applicare all'incorreggibile, non dovrà avere un'applicazione assoluta, senza eccezioni; ma, per quella possibilità ideale che nell'uomo peggiore tornino a rivivere in un momento qualsiasi i sentimenti migliori, dovrà concedersi una corrispondente possibilità di sospendergli il trattamento degli incorreggibili e di rimmetterlo nella società degli onesti*»⁴⁴.

Terza ed ultima parte del libro è quella dedicata ai "rimedi" o «*mezzi di lotta*», ed intitolata: «*I mezzi penali contro la recidiva*». L'analisi prende le mosse dagli scopi della pena: intimidazione, emenda, eliminazione.

Nella prospettiva di Matteotti, prevenzione generale e prevenzione speciale si integrano: l'intimidazione generale deve essere integrata da quella speciale, rivolta, quest'ultima, di volta in volta mediante l'emenda o l'eliminazione, al fattore personale permanente⁴⁵. La necessità della prevenzione speciale – intesa, come anticipato, quale emenda oppure quale eliminazione di durata temporanea o perpetua – discende dal fatto che, come veduto, causa ultima del "malfatto" non sono le circostanze esterne anormali (le condizioni ambientali e sociali), bensì quelle individuali (il fattore personale permanente: l'anormalità e la tendenza al delitto intrinseche al soggetto). Ecco, allora, che l'obiettivo delle norme penali e dell'esecuzione penale è precisamente la lotta alla (tendenza alla) recidiva, alla causa del delitto che è nell'individuo: la pena deve pertanto restringere la libertà – mediante l'eliminazione o l'isolamento del reo – per tutto il tempo necessario affinché possa dirsi probabile che il soggetto non ricada nel delitto⁴⁶.

Matteotti, come di nuovo chiarisce benissimo Gargani, «*propone un programma di riforma delle comuni pene detentive, articolato sulla distinzione tra delinquenti primari, recidivi e incorreggibili*»⁴⁷. Una volta operate le dovute distinzioni che il fenomeno comporta con riferimento ai minori, ambito nel quale la lotta alla recidiva mostra più elevate probabilità di successo senza fare ricorso alle pene tradizionali⁴⁸, l'Autore traccia i ben più problematici contorni che assumono i rimedi da applicarsi ai maggiorenni.

⁴³ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 701.

⁴⁴ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 700.

⁴⁵ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 740, 742, 745-748.

⁴⁶ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 749.

⁴⁷ A. Gargani, *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo*, cit., 569 ss.

⁴⁸ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 751-759.

In questo secondo ambito soggettivo, i *delinquenti primari*⁴⁹ sono qualificati come soggetti nella maggior parte dei casi “non temibili”. In questo punto il pensiero di Matteotti si dimostra modernissimo e, per certi versi, avveniristico, ancora al metro di oggi: secondo lo studioso polesano, per contrastare la possibile recidiva del delinquente primario e la sua lieve “anormalità”, non è necessario il ricorso a pene carcerarie, essendo sufficienti pene come la detenzione domiciliare, l’esilio, il confino, le sanzioni interdittive, le pene pecuniarie, le condanne condizionali: pene, cioè, che mirano ad evitare gli effetti controproducenti, ben noti, delle detenzioni brevi. Solo per quei pochi “primari” in cui il reato risulti collegato a un fattore personale permanente “anormale”, tale da far ritenere probabile la ricaduta, sarà necessaria la pena detentiva.

Per la maggior parte dei *delinquenti recidivi*⁵⁰, intesi, in fondo, come i «*delinquenti più propriamente detti*»⁵¹, che dimostrano una reale e superiore “temibilità”, la pena necessaria è quella detentiva, giustificata dall’inadeguatezza dimostrata della pena (non detentiva) precedentemente applicata. Si distinguono, da un lato, le “pene detentive specifiche” (ricovero in manicomi criminali o in asili per bevitori, degenerati, oziosi, vagabondi etc.), legate a specifiche cause individuali (come pazzia o alcoolismo), applicate per un tempo indeterminato; dall’altro lato, la “pena generica”, ossia quella carceraria: una pena temporanea di rilevante durata, orientata all’emenda quale mezzo per contrastare la recidiva.

Per i *delinquenti irrecuperabili* (o irriducibili o induriti)⁵², infine, non vi è margine né per l’intimidazione né per l’emenda. Per questi soggetti resta soltanto l’eliminazione (tendenzialmente) perpetua: ovverosia l’isolamento perpetuo dalla società. A meno che, in corso di esecuzione, non risulti modificato il fattore personale permanente: in tale ultima ipotesi, allora, sarà possibile, in caso di emenda del detenuto, la liberazione condizionale, significativamente qualificata come «*mezzo normale del diritto penale*»⁵³.

Matteotti, lo si aggiunga per chiarezza, esclude espressamente, invece, tra i rimedi improntati all’eliminazione, il ricorso alla pena di morte o alla deportazione⁵⁴.

3. Già alla luce di queste brevi annotazioni, vergate senza pretesa alcuna di

⁴⁹ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 760-777 (capitolo III, recante, significativamente, il titolo: «*Le pene non detentive e i primari*»).

⁵⁰ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 778-797 (capitolo IV: «*Le pene detentive e i recidivi*»).

⁵¹ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 741.

⁵² G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 798-807 (capitolo V: «*Le pene temporanee per i recidivi. Le pene perpetue per gli incorreggibili*»).

⁵³ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 813. Cfr. G. Vassalli, *Presentazione*, op. cit., 27, il quale parla, a proposito della prospettiva matteottiana in ordine alla rilevanza della liberazione condizionale, di visione illuminata, che sembra precorrere «*le future riforme repubblicane degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta*».

⁵⁴ G. Matteotti, *La recidiva*, op. cit., 801 ss.

originalità, risalta, a me pare, un pensiero certamente complesso, che, al netto di taluni esiti oggi non del tutto accettabili, mostra spiccati profili di modernità, proprio nella concezione dell'armamentario sanzionatorio che, come noto, da lì a poco, avrebbe subito una rivoluzionaria modifica di paradigma: il sistema del "doppio binario" pena/misura di sicurezza introdotto con il codice Rocco del 1930 e tuttora vigente, sebbene – come dire? – fortemente appesantito dagli anni.

Concludo le mie osservazioni, ribadendo che il poderoso volume sulla recidiva è una ricerca significativa che presenta tratti assai originali: un'indagine complessa e appassionata su un tema nevralgico non soltanto per la questione penale, ma, in definitiva, per ogni discorso di riformismo improntato al progresso civile e sociale.

E ciò ad ulteriore testimonianza che dell'esempio – eccelso – della figura del martire socialista abbiamo ancora bisogno non soltanto sul piano (*politico*) della nostra stessa identità comune, liberale e democratica, come italiani ed europei, ma anche, in fondo, su quello (*giuridico*) dei Suoi "prediletti" studi penalistici.

Studi che è valsa e varrà ancora la pena di recuperare e di indagare, come meritano.

Ricordando sempre⁵⁵, con Leonardo Sciascia, quella constatazione, luminosa e improvvisa, rampollata nella mente del giudice – il protagonista di *Porte aperte* – al cospetto del procuratore generale: «*Matteotti era stato considerato, tra gli oppositori del fascismo, il più implacabile non perché parlava in nome del socialismo [...], ma perché parlava in nome del diritto. Del diritto penale*»⁵⁶.

⁵⁵ Come opportunamente fa S. Caretti, *Introduzione, op. cit.*, 21.

⁵⁶ L. Sciascia, *Porte aperte*, Milano 1987, 16 s.